

**CASSAZIONE PENALE** ■ Per le Sezioni Unite non è appellabile la convalida di una misura cautelare reale

# Sequestro, ultima parola al Gip

Piena garanzia costituzionale nel controllo del giudice che approva il decreto d'urgenza emesso dal Pm

È inoppugnabile l'ordinanza con cui il Gip ha convalidato il decreto di sequestro preventivo adottato, in via d'urgenza, dal Pm, ai sensi dell'articolo 321, comma 3 bis, del Codice di procedura penale (c.p.p.). Lo hanno chiarito le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 21334/05 (depositata il 7 giugno 2005).

Ovviamente, resta ferma la possibilità di proporre riesame, sulla base dell'articolo 322 c.p.p. (o ricorso in cassazione *per saltum*) contro il decreto che il Gip abbia successivamente e autonomamente adottato, dopo aver convalidato il provvedimento d'urgenza del Pm, nonché la facoltà di ricorrere per cassazione avverso la decisione del giudice del riesame.

L'intervento si è reso necessario a seguito delle opposte opinioni e del contrasto interpretativo sorto fra sezioni semplici che, con riferimento allo specifico problema, hanno adottato soluzioni divergenti, non peraltro in ordine all'impugnabilità della convalida, in alcuni casi riconosciuta e in altri esclusa, ma anche in relazione al rimedio eventualmente esperibile. Esso è stato individuato ora nel ricorso immediato in cassazione — sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 391 comma 4 c.p.p., in tema di convalida dell'arresto — ora nel riesame, alla luce dell'articolo 322 c.p.p., ora nell'appello, di cui all'articolo 322 bis.

Con la decisione esaminata, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si può utilizzare alcuno dei rimedi ora indicati.

Quanto al ricorso diretto in cassazione, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di avvalersi di quello strumento, che l'articolo 391 comma 4 c.p.p. offre con specifico ed esclusivo riferimento all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto. Nessuna norma prevede analogo strumento in materia di misure cautelari reali.

Ugualmente inutilizzabile risulta il riesame, contemplato dall'articolo 322, che, mirando a verificare ex novo la sussistenza dei presupposti per l'adozione della cautela sulla cosa, ha a deve necessariamente avere ad oggetto il decreto di sequestro emesso dal giudice, come del resto stabilisce espressamente il dato testuale. In sede di convalida, al contrario, il Gip si limita a verificare la ricorrenza dei presupposti per l'intervento d'urgenza del Pm, vale a dire se effettivamente non era possibile attendere i tempi tecnici per il provvedimento del giudice. Ciò esclude la possibilità di fare ricorso al rimedio in parola.

Nemmeno lo strumento dell'appello, previsto dall'articolo 322 bis, può venire in soccorso di chi ha subito la misura. Secondo le Sezioni Unite, infatti, allorché la norma parla di «ordinanza in materia di sequestro preventivo», si riferisce unicamente a quei provvedimenti che negano la misura richiesta dal Pm e a quelli che decidono sul suo mantenimento, e non invece — una volta ancora — a quelle decisioni che si limitano a valutare la legittimità dell'intervento d'urgenza dell'organo d'accusa.

La non utilizzabilità del rimedio previsto dall'articolo 322 bis c.p.p. si giustifica anche, secondo il Supremo collegio, in un'ottica di proporzione e congruenza rispetto al sistema vigente in materia di libertà personale, laddove l'unico strumento offerto contro l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo, è il ricorso diretto in cassazione. Una diversa e più ampia soluzione in materia cautelare reale determinerebbe, evidentemente, una situazione costituzionalmente inammissibile.

Esclusa, dunque, l'applicabilità di qualsiasi strumento di gravame contro l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo, la Suprema corte sottolinea la piena legittimità della scelta discrezionale così compiuta dal legislatore e del meccanismo che ne deriva. Esso da un lato, contiene comunque in sé la garanzia costituzionale del controllo del Gip sull'esercizio del potere di sequestro da parte del Pm, per il tramite della convalida; dall'altro, si armonizza con il criterio della semplificazione. Il tutto tenendo sempre conto del fatto che, per quanto attiene al più specifico e «delicato» problema della sussistenza dei presupposti per l'ablazione della cosa, che viene effettuata con il separato provvedimento del Gip, l'ordinamento appresta le difese rappresentate dal procedimento di riesame, in base all'articolo 322 e dal successivo, eventuale ricorso in cassazione, ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., senza che possa dunque rinvenirvi, nel sistema complessivo, alcun *vulnus* delle garanzie costituzionalmente previste.

JACOPO ANTONELLI  
CATERINA MALAVENDA

**La divergenza di soluzioni risolta sulla base del principio di semplificazione**

## Il contrasto

Le diverse soluzioni indicate dalla giurisprudenza sull'impugnabilità della convalida del sequestro preventivo

### IL RICORSO DIRETTO IN CASSAZIONE

■ **Il primo rimedio.** Una parte della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la possibilità di proporre un ricorso immediato in cassazione, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 391 comma 4 del Codice di procedura penale in tema di convalida dell'arresto a decisione esaminata. Ma questa opzione per le Sezioni Unite si scontra con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e con il fatto che l'articolo 391 comma 4 c.p.p. fa specifico ed esclusivo riferimento all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di un delitto. Mentre non esiste alcuna disposizione che preveda un analogo strumento in materia di misure cautelari reali

### IL RIESAME E L'APPELLO

■ **Le altre opzioni.** Un'altra parte della giurisprudenza di legittimità individua il rimedio ora nel riesame previsto dall'articolo 322 c.p.p., ora nell'appello, di cui all'articolo 322 bis. Per le Sezioni Unite è inutilizzabile il riesame che mira a verificare ex novo la sussistenza dei presupposti per l'adozione della cautela sulla

cosa, e ha ad oggetto il decreto di sequestro emesso dal giudice. In sede di convalida, al contrario, il Gip si limita a verificare la ricorrenza dei presupposti per l'intervento d'urgenza del Pm. Quanto all'appello secondo le Sezioni Unite allorché la norma parla di «ordinanza in materia di sequestro preventivo», si riferisce unicamente a quei provvedimenti che negano la misura richiesta dal Pm e a quelli che decidono sul suo mantenimento

### LA NON IMPUGNABILITÀ

■ **La decisione delle Sezioni Unite.** Con la sentenza 21334 (depositata il 7 giugno 2005) le Sezioni Unite penali hanno stabilito che è inoppugnabile l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari convalida il decreto di sequestro preventivo adottato, in via d'urgenza, dal Pm (ai sensi dell'articolo 321, comma 3 bis, del Codice di procedura penale). E invece possibile proporre riesame, sulla base dell'articolo 322 c.p.p., contro il decreto che il Gip abbia successivamente e autonomamente adottato, dopo aver convalidato il provvedimento d'urgenza del Pm, nonché ricorrere per cassazione contro la decisione del giudice del riesame

**Cassazione civile / Immigrazione**

# Ingressi turistici agevolati

Il calcolo degli 8 giorni nei quali il cittadino extracomunitario può restare in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno deve essere riferito a ciascun periodo di permanenza. Se c'è stata un'interruzione, al nuovo ingresso il periodo deve iniziare a decorrere da capo. Non quindi a sommatorie che non trovano alcun riscontro nella legge. A precisare la portata delle norme è la Cassazione con la sentenza della I sezione n. 11323 del 2005, depositata lo scorso 27 maggio. La pronuncia è inter-

do di 8 giorni per la richiesta del permesso di soggiorno, ma l'aveva solo sospeso: sarebbe stato così necessario sommare i due momenti di permanenza in Italia, anteriore e posteriore al soggiorno in Germania.

Contro il provvedimento del giudice di pace è stato proposto il ricorso in Cassazione da parte del cittadino giapponese. E ora la Suprema corte ha giudicato fondate le sue ragioni. Innanzitutto la Cassazione ha ricordato che il Giappone non rientra tra i Paesi per i cui cittadini è necessario il visto al momento dell'ingresso in Italia e come lo straniero si era allontanato dal territorio italiano prima che fosse scaduto il termine di 8 giorni previsto dall'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione. La stessa disciplina attuativa della

legge «Bossi-Fini» (Dpr n. 334 del 2004, peraltro ancora in attesa di ulteriore definizione), con la previsione della richiesta di un permesso di soggiorno della durata di 30 giorni già al momento dell'ingresso in Italia compilando semplici moduli senza dovere presentare una specifica documentazione, rappresenta un'indicazione significativa della volontà di agevolare sul piano burocratico la domanda del permesso.

Come pure, il caso esaminato non può essere assimilato a quello dei lavoratori frontalieri, quei lavoratori cioè che dal Paese straniero passano in Italia periodicamente per svolgere una prestazione integrale e continuativa per poi ritornare (magari al termine della settimana) nella nazione d'origine. È vero che per questa categoria di dipendenti la Cassazione ha previsto che si configuri una vera e propria domiciliazione sul territorio italiano, conservando quindi l'obbligo di richiesta del permesso, ma la situazione del cittadino giapponese è del tutto opposta, dal momento che è caratterizzata dall'occasionale uscita da un Paese comunitario per un altro e per il successivo rientro nel Paese di partenza.

La censura al giudice di pace si concentra così sull'interpretazione data alla norma, che ha evitato la connessione con le conseguenze sanzionatorie (l'esercizio della potestà di espulsione da parte dello Stato e il conseguente divieto di reingresso nel territorio nazionale anche per un periodo assai ampio, allargabile fino a 10 anni) e non appare in linea con la stessa formulazione letterale visto che questa impone il calcolo degli «8 giorni lavorativi» a partire dalla data del «suo ingresso nel territorio dello Stato». L'ingresso, per la Corte, rappresenta poi un episodio specifico, non lasciato all'incertezza, ed è attestato per i soggetti che provengono da Paesi extra Ue dal timbro sul passaporto.

GIOVANNI NEGRI

**FAMIGLIA** ■ Le ricadute della legge sviluppo

# Rischio-ingorgo sulle separazioni

ANCORA una volta una riforma mal congegnata nella tecnica legislativa rischia di produrre effetti perversi.

La riformulazione delle norme processuali su separazione e divorzio, operata dall'articolo 3 della legge 80/2005 di conversione del Dl 14 marzo 2005, n. 35, contiene una novità che potrebbe rendere molto difficile a coniugi non più giovani di ottenere il divorzio in tempo utile per riacquistare lo stato libero e contrarre un nuovo matrimonio.

L'articolo 4, non comma, della legge sul divorzio prevedeva che, nel caso in cui il processo dovesse continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale doveva emettere sentenza non definitiva sul divorzio e che tale sentenza era impugnabile solo con appello immediato, senza la facoltà di deferirlo alla pronuncia della sentenza definitiva, come consentito, per i processi aventi un oggetto diverso, dall'articolo 340 del Codice di procedura civile.

L'articolo 23 della legge n. 74/87 di riforma del divorzio estendeva le regole dell'articolo 4 ai giudizi di separazione personale, in quanto compatibili. Nella distinzione operata ora dalla legge 80/05 fra le norme processuali sulla separazione e quelle sul divorzio sono stati riformulati (con modifiche, ad esempio, sulla competenza territoriale), gli articoli da 706 a 709 del Codice di procedura civile.

Poiché in questi articoli non è prevista la sentenza non definitiva, è attualmente dubbia la persistente validità dell'orientamento delle Sezioni unite n. 15248 che, nel 2001, applicando la norma contenuta nell'articolo 4, comma 8 della legge sul divorzio (confermata nello specifico dal Dl 35/2005) hanno dichiarato possibile la definizione di una sentenza di separazione, scissa dalla successiva su addebito e altro.

In questo modo consentendo — in virtù della preclusione del differimento dell'impugnazione della prima sentenza al momento della pronuncia della seconda sentenza espressa dall'articolo 4 — di far guadagna-

re anni di tempo a chi, oltre alla separazione, intenda poi ottenere il divorzio fondato sulla separazione triennale.

Oggi, in effetti, con l'omissione nella legge 80 del richiamo alla obbligatorietà o alla stessa possibilità di una sentenza limitata alla separazione, quando nel relativo processo siano in questione, oltre alla separazione, anche l'addebito e altro, rende molto difficile, se non impossibile, una decisione come quella contenuta nella sentenza 15248.

Questa omissione imporrebbe al giudice che volesse decidere solo sulla separazione, rinviando a successivi sentenze sulle altre questioni, di estendere per analogia

## IN SINTESI

### Le norme

La legge 80/05 distingue fra le norme processuali sulla separazione e quelle sul divorzio, riformulando gli articoli da 706 a 709 del Codice di procedura civile.

### La novità

Nella legge 80/05 manca il richiamo all'obbligatorietà o alla possibilità di una sentenza limitata alla separazione quando nel relativo processo siano in questione, oltre alla separazione, anche altre questioni come, ad esempio, l'addebito

### I rischi

Questa omissione imporrebbe al giudice che volesse decidere solo sulla separazione, rinviando a successivi sentenze sulle altre questioni, di estendere per analogia la norma sulla sentenza non definitiva sul divorzio a quella di separazione. Estensione che però non appare facilmente praticabile, trattandosi di norme processuali

la norma sulla sentenza non definitiva sul divorzio a quella di separazione. Ma il ricorso all'analogia è discutibile per le norme processuali.

Nel caso in esame poi sembra contraddetta dalla volontà del legislatore che non ha fatto riferimento, nelle norme sulla separazione, a quella sulla scissione delle sentenze (la prima sulla separazione e la seconda sulle altre questioni), mentre l'ha inserita nelle norme sul divorzio. In altre parole, il separando che intendesse divorziare dovrà attendere la sentenza di separazione per molti anni se, oltre alla separazione, siano in ballo alle questioni come l'addebito, l'assegno, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli.

\* Professore di Diritto Civile dell'Università degli Studi di Bari

## I DOCUMENTI ONLINE

Il decreto 373/05 del Tribunale di Rovigo e le sentenze 5692/05 e 7678/05 del Tribunale di Roma

www.ilssole24ore.com/norme

venuta sul caso di un giapponese entrato in territorio italiano il 3 settembre del 2004, vi era uscito l'8 settembre successivo per recarsi a Berlino; il 19 settembre nuovo ingresso in Italia per partecipare al matrimonio di un amico. In quest'ultima occasione veniva fermato dalla polizia che gli contestava la mancanza di permesso di soggiorno e gli notificava l'espulsione del Prefetto che, a sua volta, veniva convalidata dal giudice di pace con l'osservazione che l'allontanamento dello straniero dal territorio italiano non aveva interrotto il perio-

do di 8 giorni per la richiesta del permesso di soggiorno, ma l'aveva solo sospeso: sarebbe stato così necessario sommare i due momenti di permanenza in Italia, anteriore e posteriore al soggiorno in Germania.

Contro il provvedimento del giudice di pace è stato proposto il ricorso in Cassazione da parte del cittadino giapponese. E ora la Suprema corte ha giudicato fondate le sue ragioni. Innanzitutto la Cassazione ha ricordato che il Giappone non rientra tra i Paesi per i cui cittadini è necessario il visto al momento dell'ingresso in Italia e come lo straniero si era allontanato dal territorio italiano prima che fosse scaduto il termine di 8 giorni previsto dall'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione. La stessa disciplina attuativa della

**PUM**  
PROFESSIONAL WEALTH MANAGEMENT

**SERIE FONDI EUROPEI - ITALIA**

14:00 - 18:30 14 GIUGNO 2005  
THE FOUR SEASONS HOTEL  
VIA GESÙ 6/B, 20121 MILANO, ITALIA

POSTI GRATUITI DISPONIBILI \*

TEMI DELL'INCONTRO:

- Prodotti di investimento maggiormente richiesti sul mercato italiano
- Selezione dei gestori di fondi e creazione di mandati specifici per le proprie esigenze
- Creazione di piattaforme paneuropee per la distribuzione di fondi di investimento
- Recenti sviluppi dell'approccio core-satellite agli investimenti e utilizzo degli hedge fund
- Impatto delle direttive UCITS III sullo sviluppo dei prodotti per l'investimento in Italia

CON LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI FRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE:

MATTEO DANTE PERRUCCIO, Amministratore Delegato e Direttore Globale di Vendite e Distribuzione, Pioneer Investment Management SGR, Italia

EUGENIO NAMOR, Amministratore Delegato, Sanpaolo IMI Gestione del Risparmio

GIOVANNI LANDI, Amministratore Delegato, Nextra Investment Management

PATRICK FAUCHIER, senior partner di Fauchier Partners

MARCO ONADO, Docente all'Università Bocconi

MARC RAYNAUD, Amministratore Delegato di BNP Paribas Asset Management SGR e Responsabile Mondiale dello Sviluppo Commerciale BNP PAM

**A CHI È DESTINATO**

Questo incontro è destinato a manager e consulenti del settore finanziario, quali:

- Direttori Commerciali di Istituti Bancari
- Responsabili Private Banking
- Direttori Generali e Direttori Investimenti di SGR
- Responsabili della distribuzione di Reti di Promotori Finanziari
- Responsabili del Wealth Management di Istituti Bancari
- Segretari di Fondazioni Bancarie
- Direttori e responsabili di Casse di Previdenza e Fondi Pensione

**PER ISCRIVERSI** REF:IT24

Tel: +44 (0)20 7382 8184  
Fax: +44 (0)20 7382 8544  
e-mail: finance.event@ft.com  
Online: www.ftbusinesssevents.com

\* Soggetto ad approvazione da parte dell'Editore

**TRIBUNALE CIVILE** ■ Il patto tra proprietario e inquilino vale solo per la cessione dell'appartamento

# Non c'è prelazione se si vende in blocco

Nel caso di vendita "in blocco" di un edificio, composto da una pluralità di unità immobiliari, l'inquilino, titolare del diritto di prelazione convenzionale

Al locatario non spetta alcun risarcimento

Il caso di vendita dell'appartamento in locazione, non può esercitare il suo diritto. C'è, infatti, difformità tra il bene venduto (l'intero edificio "in blocco") e l'unità immobiliare per il cui acquisto è stato concesso il diritto di prelazione.

L'inquilino, dunque, non ha alcun diritto di riscatto verso l'acquirente dell'edificio "in blocco", né ha diritto al risarcimento del danno per il motivo che la sua sfera giuridica non ha subito violazioni.

E quanto ha ritenuto il giudice unico del Tribunale civile di Roma (sezione V) nella sentenza n. 8326 del 13 aprile 2005.

Il caso analizzato dal giudice capitolino era quello della vendita di un intero edificio da parte della società proprietaria ad altra società. Nell'edificio c'era un appartamento condotto in locazione da un inquilino che aveva ottenuto di inserire nel proprio contratto di locazione una clausola in base alla quale, in caso di vendita dell'appartamento, sarebbe stato preferito nell'acquisto a parità di condizioni.

Ebbene, l'intero edificio viene venduto da una società all'altra e all'inquilino non viene diretta alcuna proposta di acquisto; costui, quindi, agisce in giudizio lamentando la lesione del suo diritto di prelazione, pretendendo il "riscatto" dell'appartamento dalla società acquirente e il risarcimento del danno patito.

Il giudice ha invece rigettato le sue pretese, sulla base della considerazione (ribadita più volte dalla giurisprudenza a tutti i livelli) secondo cui in caso di vendita di un intero "blocco" non si determina il presupposto per l'applicazione del diritto di prelazione su una porzione di quel blocco: in tal caso, il diritto di prelazione, non potendo essere esercitato, nemmeno può essere violato.

Il "funzionamento" del diritto di prelazione presuppone, tra l'altro, una perfetta identità tra il bene venduto e il bene che è oggetto del diritto di prelazione nell'acquisto. Questa identità non c'è tra l'edificio "in blocco" e la singola unità

che del "blocco" costituisce una "semplice" porzione. Così come non è ipotizzabile una prelazione sul tutto da parte di chi ha diritto di preferenza solo su una parte del tutto, altrettanto non è ipotizzabile che dal "blocco" sia isolabile una singola porzione nel cui acquisto sia da preferire chi su di essa abbia questo diritto di preferenza.

Non esistendo in tal caso alcun diritto di preferenza, nemmeno esiste una lesione della quale si possa pretendere il risarcimento; ancora, non esistendo diritto di preferenza, tanto meno esiste un diritto di riscatto.

In molti casi di prelazione "legale" (cioè di diritti di preferenza discendenti direttamente dalla legge), il legislatore tutela il soggetto che ha il diritto di preferenza con la possibilità che il medesimo, se ve-

di violato tale suo diritto, "riscatti" appunto il bene da chi l'abbia acquistato in disprezzo appunto del diritto di prelazione.

Nel nostro caso, invece, non solo di riscatto non si può parlare perché in caso di vendita "in blocco" la prelazione sulla singola porzione del blocco non scatta, ma anche perché si trattava di un caso di prelazione non legale bensì convenzionale, e cioè di un ambito nel quale la violazione del diritto di prelazione è "sanzionata" non con la previsione del riscatto ma tutt'al più con la concessione di un'azione di risarcimento danni.

Esclusa anche la possibilità di ottenere il riscatto

ANGELO BUSANI

## DECISIONI DI MERITO

**NUOVO PROCESSO SOCIETARIO**

### Notifica via e-mail invalida senza la firma digitale

■ Nel nuovo rito societario l'istanza di fissazione dell'udienza può essere notificata via e-mail purché sia firmata digitale e, in ogni caso, l'istanza è inammissibile quando sia stata notificata prima della scadenza del termine concesso alla controparte per le repliche.

Nel caso di specie, l'attore ha notificato al convenuto a mezzo ufficiale giudiziario e via e-mail (nello stesso giorno) una memoria, concedendogli il termine di 30 giorni per la replica. La notifica via e-mail, tuttavia, è stata effettuata senza la firma digitale e con l'allegazione di un file di testo a un normale messaggio di posta elettronica. L'attore, ritenendo valida la notifica a mezzo posta elettronica, ha poi computato la decorrenza del termine per il convenuto dal ricevimento del messaggio e-mail da parte di quest'ultimo. Il giudice, invece, ha ritenuto irrilevante la notifica in quanto effettuata in violazione della normativa in tema di firma digitale (Dpr 13 febbraio 2001, n. 123). Di conseguenza ha accertato che la notifica della memoria dell'attore è stata effettuata prima della scadenza del termine concesso al convenuto, dichiarando inammissibile l'istanza di fissazione dell'udienza. (Marco Rossi)

Tribunale di Rovigo - Decreto 20 gennaio 2005, n. 373

**RESPONSABILITÀ CIVILE / 1**

### Per la messa in mora sufficiente la corrispondenza

■ In tema di azione per il risarcimento del danno da circolazione stradale, non può essere dichiarata l'improponibilità della domanda quando l'attore, pur non avendo allegato la ricevuta di ritorno relativa alla lettera di messa in mora, abbia comunque dimostrato di avere posto l'assicuratore nella condizione di eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Tale onere probatorio, infatti, può considerarsi assolto anche con il deposito della corrispondenza incorsa tra l'attore e l'assicuratore stesso. Nella successiva fase di appello, inoltre, la produzione dell'originale della raccomandata con le ricevute di ritorno non ricade nel divieto di prove nuove, considerato che questa tipologia di documento ha natura di prova precostituita e non costituenda. (Luciano Scavonetto)

Tribunale di Roma - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 5692

■ IN COLLABORAZIONE CON IL MENSILE DEL SOLE-24 ORE

Il Merito www.ilssole24ore.com/il merito

**RESPONSABILITÀ CIVILE / 2**

### L'offerta banco iudicis «vincola» il danneggiato

■ In caso di azione giudiziale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il rifiuto assoluto da parte del danneggiato di accettare la somma offerta dall'assicuratore *banco iudicis* è tendenzialmente indicativo della volontà di non voler conciliare la lite. Considerato che — peraltro — l'attore può sempre accettare l'offerta a titolo di acconto sul maggior importo che ritenga dovuto dall'assicuratore e che così facendo non compromette in alcun modo il prosieguo dell'azione.

Tale condotta è contraria allo spirito della normativa che fissa gli obblighi dell'assicuratore in caso di sinistro (Dlgs n. 857/76) e, in particolare, al principio espresso dall'articolo 3, in forza del quale l'assicuratore ha l'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria al fine di evitare l'insorgere della lite giudiziaria o di dirimere la stessa.

Inoltre, da questo comportamento non conciliativo possono derivare effetti negativi per il danneggiato, dal momento che il giudice, pur decidendo interamente la responsabilità del sinistro al convenuto, può decidere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite tra le parti. (Luciano Scavonetto)

Tribunale di Roma - Sentenza 7 marzo 2005 n. 7678